



Saluzzo, lì 08 febbraio 2021

Egr.

**CLIENTE**

Prot. n. 10/21/FISC

---

## **CONTI CORRENTI BANCARI: REGOLE PIÙ STRINGENTI DAL 2021**

Dal **1° gennaio 2021** gli istituti bancari si sono adeguati alle nuove soglie previste dal regolamento europeo Eba sui requisiti di capitale; questo comporta dei **cambiamenti** nel rapporto tra istituto bancario e correntista, con l'applicazione di **regole più stringenti rispetto a quelle già in vigore** riguardo ad esempio allo sconfinamento di conto corrente o alle rate di finanziamenti non pagate.

Dal 2021 gli istituti di credito sono chiamati a riclassificare **inadempiente** il correntista che presenta un arretrato da **oltre 90 giorni**, il cui importo risulti:

- per i **privati e piccole medie imprese** (con fatturato inferiore a 5 milioni di euro ed esposizione inferiore a 1 milione di euro), superiore ai 100 euro e superiore all'1% del totale delle esposizioni;
- per le **imprese**, superiore ai 500 euro e superiore all'1% del totale delle esposizioni.

I 100 euro di scoperto sul conto da soli **non sono sufficienti** a bloccare il conto; inizialmente si riceverà una comunicazione dalla banca per la regolarizzazione della propria situazione.

Viceversa, qualora si verificano tutte le condizioni sopra esposte, la banca è **obbligata** a dichiarare il cliente in default e segnalarlo come "cattivo pagatore" alla Centrale dei Rischi, con conseguente **maggiore difficoltà** per l'affidato **all'accesso al credito** ed il rischio di **interruzione dei pagamenti automatici** (Rid per utenze, rate finanziamenti, pagamenti stipendi per le imprese).



## **ESEMPIO**

Se nei confronti della banca il titolare del conto corrente ha un debito di 100.000 euro per un mutuo ipotecario sull'acquisto della prima casa, per essere considerato un cattivo pagatore deve **non aver pagato** rate di finanziamenti per 90 giorni consecutivi per almeno 1.000 euro (ovvero l'1% di 100.000 euro), valore che supera la soglia minima di 100 euro.

Sostanzialmente, **le regole non vietano la possibilità di avere sconfinamenti** di conto. Infatti, gli istituti bancari **possono permettere** ai correntisti di sconfinare oltre la disponibilità presente sul conto, o oltre il fido. Occorre comunque ricordare che lo sconfinamento di conto **non è mai un diritto del correntista**, ma piuttosto una **facoltà** concessa dalla banca, con applicazione di onerose commissioni. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca.

Chi può rischiare di trovarsi in una situazione di possibile segnalazione dovrà verificare al più presto la sua posizione verso l'istituto di credito, anche perché la segnalazione in Centrale dei rischi è effettuata anche a tutti gli altri intermediari creditizi con i quali il soggetto è in rapporto.

Il titolare di conto corrente è chiamato a maturare un nuovo approccio al proprio conto corrente: la **verifica costante del saldo**, delle **scadenze di pagamento**, dei limiti di spesa e della **liquidità disponibile**.

Ne discende la necessità di attingere ai dati della **Centrale dei rischi** per non incappare inconsapevolmente nelle problematiche sopra esposte.

Il nostro Studio è a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione e supporto in merito.